

CAPITOLATO SPECIALE

Sub concessione Servizi Handling Per Aviazione Generale presso AEROPORTO "SAN FRANCESCO D'ASSISI" di PERUGIA

CODICE C.I.G. 7609393DBD

Art. 1- PREMESSA

L'Aeroporto San Francesco d'Assisi di Perugia avendo interesse ad implementare l'attività dello scalo (Aeroporto sotto soglia, cfr. d-lgs. 18/99 nel settore dell'Aviazione Generale) intende selezionare un operatore al quale demandare l'espletamento in subconcessione dei servizi di assistenza a terra di cui al successivo articolo 2 a favore dei vettori dell'Aviazione generale (aeromobili cat. A) e dei relativi passeggeri e merci, comunque entro e non oltre le 30 tonnellate al decollo (M.T.O.W.).

Aeromobili categoria A:

Britten – Norman BN – 2 Islander;

Jetstream;

Learjet;

Citation;

Canadair;

Cessna;

DHC;

TB;

BE;

Piper GA Family;

Robin;

Robyn;

SIAI – Marchetti;

Piaggio;

Raytheon Premier;

Raytheon/Beechcraft Hawker.

N.B. Elencazione a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo.

Art.2- SERVIZI DI ASSISTENZA SERVIZI A TERRA

I servizi oggetto del presente capitolato sono quelli di seguito descritti, riconducibili alle categorie di cui all'allegato I alla circolare ENAC APT 02B del 22/11/2013 – Emendamento I del 25/01/2018 e precisamente:

Cat. 1 Assistenza amministrativa a terra e supervisione (ad esclusione del punto 1.3)

L'assistenza amministrativa a terra e la supervisione comprende:

1.1 i servizi di rappresentanza e di collegamento con l'autorità locali o con altri soggetti, le spese effettuate per conto dell'utente e la fornitura di locali per ai suoi rappresentanti;

1.2 Il controllo del caricamento, dei messaggi e delle telecomunicazioni;

1.4 Gli altri servizi di supervisione prima, durante e dopo il volo, nonché gli altri servizi amministrativi richiesti dall'utente.

Cat.2 Assistenza passeggeri

L'assistenza passeggeri comprende qualsiasi forma di assistenza ai passeggeri in partenza, in arrivo, compreso il trasporto dei bagagli.

Cat. 3 Assistenza bagagli

L'assistenza bagagli comprende il trattamento dei bagagli nel locale di smistamento. Lo smistamento degli stessi, la loro preparazione in vista della partenza, il loro caricamento e scaricamento rispettivamente su e dai sistemi trasportatori da e per l'aereo.

Cat. 4 Assistenza operazioni in pista

- 4.1 guida dell'aereo all'arrivo e alla partenza;
- 4.2 Assistenza al parcheggio dell'aereo e la fornitura dei mezzi appropriati;
- 4.3 organizzazione delle comunicazioni tra l'aeromobile e il prestatore del servizio lato pista;
- 4.4 caricamento e lo scaricamento dell'aereo, compresa la fornitura e la messa in opera dei mezzi necessari, nonché il trasporto dell'equipaggio e dei passeggeri tra l'aereo e l'aerostazione e il trasporto dei bagagli tra l'aereo mobile e l'aerostazione;
- 4.5 assistenza all'avviamento dell'aereo e la fornitura dei mezzi appropriati;
- 4.6 spostamento dell'aereo alla partenza e all'arrivo, fornitura e messa in opera dei mezzi necessari;
- 4.7 trasporto e caricamento sull'aereo dei cibi e delle bevande e relativo scaricamento.

Cat . 5 Assistenza pulizia e servizi di scalo (limitatamente al punto 5.1) esclusa pulizia esterna dell'aereo

- 5.1 pulizia interna dell'aereo, servizio dei gabinetti e dell'acqua.

L'importo dell'affidamento è stimato in complessivi Euro 1.379.000,00 (euro unmilionetrecentosettantanovemila e centesimi zero). La stima è stata effettuata sulla base dei presumibili ricavi derivanti dalla prestazione dei servizi per la complessiva durata dell'affidamento, al netto del canone accessorio (complessivi euro 228.000.00 per l'intera durata quinquennale) per la locazione delle aree. Si precisa che, per le caratteristiche del sub affidamento e in particolare, per la modalità di remunerazione del servizio da espletare, la suddetta stima è da considerarsi come importo "meramente presunto": resta inteso, pertanto, che nel caso in cui i ricavi fatturati dal sub-concessionario dovessero essere inferiori rispetto all'importo presunto, l'operatore affidatario non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti del GESTORE, essendo a carico dell'operatore la relativa alea. **Valore complessivo (Euro 1.379.000,00 + Euro 228.000,00) pari ad Euro 1.607.000,00 oltre iva se dovuta per legge.**

ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

L'operatore selezionato sarà ammesso a prestare i servizi di assistenza a terra di cui al precedente articolo 2 a favore dei vettori di Aviazione Generale e dei relativi passeggeri, per il periodo di **5 (cinque) anni**, decorrenti dal 01.01.2019, ovvero dalla data di effettiva consegna del servizio.

ART. 4 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

I servizi di cui al precedente articolo 2 dovranno essere garantiti dall'operatore per l'intera durata contrattuale, con l'obbligo di svolgerli a perfetta regola d'arte, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento e del presente Capitolato Speciale e da ogni altra disposizione di Legge o regolamento, ove applicabile con diritto per l'operatore di percepire il corrispettivo per i servizi prestati, nelle misure stabilite e di cui al presente Capitolato, esclusivamente dai vettori e dagli operatori dell'Aviazione Generale (scuole volo, aerotaxi, piccoli aerei privati) con i quali intratterrà in via esclusiva i relativi rapporti commerciali. Nessun corrispettivo o compenso, comunque definito, sarà dovuto o corrisposto dall'Aeroporto di Perugia all'operatore selezionato in dipendenza dell'espletamento dei servizi. Relativamente ai corrispettivi, si precisa che le tariffe che dovranno essere applicate all'operatore per le cat. Di cui all'art. 2., sono quelle di cui all'Allegato 1 al presente Capitolato, che potranno tuttavia subire eventuali successive modifiche proposte dall'Aggiudicatario al gestore ed approvate dall'autorità competente. Al riguardo il Gestore provvederà in seguito, alle proposte dell'operatore affidatario, a restituire una pratica volta all'adeguamento delle tariffe attualmente in vigore.

Il menzionato Allegato 1 contiene la specifica dei servizi assicurati dalle tariffe di handling esposte.

ART. 5 ASSISTENZA AI VOLI UMANITARI, SANITARI DI SOCCORSO, DI STATO, ELICOTTERI E AVIAZIONE COMMERCIALE

I servizi di assistenza ai voli sanitari, umanitari, di soccorso, di stato, elicotteri e aviazione commerciale, secondo quanto all'uopo stabilito dal Codice della Navigazione – art. 748- e dalla disciplina normativa vigente in materia, saranno prestati direttamente da Gestore Aeroportuale e non rientrano nell'oggetto della presente procedura.

ART.6 – OBBLIGHI CONTRATTUALI A CARICO DELL'OPERATORE

L'operatore è obbligato a garantire per tutta la durata del contratto, tutti i mezzi, attrezzature, macchinari e personale necessari per svolgere i servizi in perfetta regola d'arte, in conformità all'offerta tecnica proposta e comunque, in misura non inferiore a quella prevista dalla circolare Enac del 22 novembre 2013 APT 02B, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, dal presente Capitolato Speciale e da ogni altra disposizione di legge applicabile.

L'operatore assume l'obbligo di acquisire l'estensione della specifica certificazione prevista dalla Circolare APT 02B, sull'Aeroporto di Perugia per le cat. Di cui all'art. 2 nei modi e termini previsti agli artt. 7.1 e 16.2 della Circolare Enac APT 02B. Assume altresì, l'obbligo di espletare i servizi con i tempi e gli standard di qualità adeguati, nonché con quelli che eventualmente di volta in volta comunicati dal Gestore nel rispetto dei requisiti minimi di scalo e inoltre, rispettare le prescrizioni del Regolamento di cui al D. lgs. n. 18/99 e le disposizioni attuative emanate dall'ente regolatore e dalle altre competenti Autorità.

In particolare, l'operatore assume l'impegno di adeguare il personale, i mezzi e le attrezzature necessarie per l'espletamento dei servizi in funzione delle modifiche che la società di gestione apporterà alle infrastrutture e/o deflussi di traffico.

Assume anche l'obbligo di soddisfare le esigenze dello scalo, in ordine al potenziamento o alla riduzione delle prestazioni lavorative, in funzione delle eventuali intervenute variazioni operative e/o aeroportuali. L'operatore assume altresì l'obbligo di segnalare al competente ufficio GESTORE, qualsiasi anomalia o inconsueto accadimento rispetto all'andamento ordinario del naturale espletamento dei servizi, sia esso relativo ad episodi che coinvolgono più soggetti, passeggeri, beni e/o funzionalità degli apparati, in tempo reale rispetto al verificarsi dell'evento occorso e secondo le modalità che saranno dallo stesso ufficio indicate. Assume l'obbligo di rendersi disponibile e sottoporsi alle verifiche ispettive (c.d. Audit di Sistema e di Prodotto) per l'effettuazione da parte del gestore dei vettori assistiti e degli Enti preposti delle verifiche sul corretto espletamento dei servizi all'impresa affidati, nelle modalità ritenute più opportune e che saranno di volta in volta comunicate;

Assume anche l'obbligo di non eseguire alcuna prestazione che non rientri nei propri obblighi contrattuali senza che sia intervenuta una precisa disposizione da parte del Gestore.

ART. 7 - DISPOSIZIONI AEROPORTUALI

L'operatore assume l'obbligo di rispettare il regolamento di Scalo redatto in base alla circolare ENAC APT -19 e regolarmente adottato e reso cogente con l'ordinanza ENAC in tutto il suo contenuto, nonché l'obbligo di rispettare tutte le ordinanze in vigore emanate della Direzione Aeroportuale competente, le Procedure e/o istruzioni operative contenute nel manuale d'Aeroporto ed in altri documenti disposti dal Gestore (cfr. Circolari ENAC APT-16 e APT -02B) e tutta la normativa del settore, sia essa di carattere generale o speciale, di natura interna o comunitaria o di altra derivazione, purché la richiamata normativa trovi applicazione nel settore specifico di espletamento delle attività di cui trattasi.

ART. 8 - MEZZI E ATTREZZATURE

Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, l'operatore dovrà garantire l'impiego di mezzi ed attrezzature efficienti, perfettamente funzionanti in regola con quanto prescritto dalle disposizioni di Legge e

Regolamentari ed in numero sufficiente a garantire il regolare espletamento del servizio come previsto dalla circolare APT 02B.

L'operatore si obbliga a provvedere a propria cura e spese tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e comunque si obbliga a sostituire, con immediatezza, eventuali mezzi e attrezzature guasti o non disponibili, anche temporaneamente, per interventi di manutenzione.

In caso di impossibilità ad utilizzare mezzi ed attrezzature proprie per oggettive ragioni tecniche comunicate a SASE con anticipo, la società di gestione aeroportuale metterà a disposizione del sub-concessionario i propri mezzi specialistici (a titolo esemplificativo: scala, De-icer, toilet, water, GPU, ecc...), addebitando i relativi costi desunti dalle tariffe pubblicate sul sito con una riduzione del 30%, ed i costi del personale SASE eventualmente impiegato allo scopo.

ART.9 – PERSONALE

L'operatore assume l'obbligo di impiegare per l'espletamento del servizio, personale idoneo adeguatamente formato, regolarmente assunto e remunerato in misura sufficiente a garantire il regolare espletamento di servizio e si impegna al costante addestramento del personale per il conseguimento /mantenimento dei requisiti soggettivi previsti per l'espletamento dei servizi, con costi a proprio totale carico e obbligo della trasmissione del Gestore delle relative attestazioni di avvenuta formazione.

La società di Gestione dichiara che non sono previsti trasferimenti di personale dal Gestore all'affidatario dei servizi.

L'operatore dovrà impegnarsi al costante mantenimento delle unità necessarie all'espletamento dei servizi, nonché al loro adeguamento in funzione del variare delle infrastrutture e/o dei flussi di traffico e di documentare la turnazione in essere con apposito registro delle presenze per ogni turno, ad ogni richiesta del committente.

L'affidatario assume l'obbligo di procedere alla immediata sostituzione del personale originariamente programmato in turno, in caso di loro impedimento con altre unità parimenti in possesso di requisiti soggettivi necessari ai fini dell'espletamento, a perfetta regola d'arte di servizio di che trattasi, senza che ciò comporti ritardi nei servizi da rendere.

L'operatore assume l'obbligo di rispettare ed applicare le normative vigenti in materia di sicurezza, contributi sociali assicurativi, ed applicare al proprio personale le condizioni economiche e normative previste dalle norme vigenti e dai contratti collettivi nazionali di categoria.

Nei confronti del proprio personale, l'operatore dovrà osservare tutte le leggi, i regolamenti, gli accordi i CCNL ed eventuali integrativi provinciali e/o regionali riguardanti il trattamento economico e normativo, le assicurazioni, la tutela, anche infortunistica e l'assistenza al personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia (ivi compreso il D.lgs.81/2008 e s.m.i.). Tali contratti, se ed in quanto applicabili dovranno fare riferimento a quanto previsto dall'art. 13 comma I del D. Lgs. n. 18/99 (attuazione della Direttiva 96/67/CE) relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli Aeroporti Comunitari, cc.d. "Decreto sull'Handling I.

L'operatore dovrà dimostrare in ogni momento ed a semplice richiesta del Gestore, di essere in regola con quanto indicato nei commi precedenti, consentendo le verifiche e gli accertamenti che il Gestore riterrà all'uopo opportuni ed in particolare è tenuto a fornire alla Società di Gestione, copia dei versamenti contributivi e previdenziali relativi ai dipendenti impegnati nell'attività prevista nel presente capitolato, non

che la dimostrazione del pagamento delle retribuzioni ovvero idonea certificazione attestante la regolarità retributiva e contributiva.

In caso di inottemperanza agli obblighi qui precisati , accertata dalla Società di Gestione o ad essa segnalata dall'ispettorato del lavoro , dall'Inps o Inail, la Società di Gestione medesima procederà alla sospensione dell'affidamento sin a quando dagli organi ispettivi non siano accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti, ovvero analoga comunicazione non provenga dall'INPS o dall'INAL. In caso di reiterate violazioni il Gestore provvederà alla revoca dell'affidamento ed alla contestuale riscossione della cauzione definitiva.

L'operatore non potrà in nessun modo ed in nessun momento avanzare pretese relative alle posizioni dei propri dipendenti che restano esclusivamente inquadrati nell'organico di esso operatore e con rapporto di subordinazione diretto nei confronti degli stessi , essendo di esclusiva competenza di quest' ultimo esercizio , nei confronti degli stessi , del potere direttivo, organizzativo , gerarchico e disciplinare.

In ogni caso l'operatore dovrà manlevare il Gestore da qualsiasi rivendicazione o vertenza del proprio personale dipendente nei confronti del quale non sussiste alcun vincolo ne obbligo di tipo occupazionale da parte del Gestore.

ART. 10 - ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE

L'operatore dovrà dotare il proprio personale di abbigliamento uguale per tutto il personale dedicato al servizio e comunque idoneo all'espletamento dello stesso e di tutti i dispositivi di sicurezza: dovrà curare che il personale sia sempre in condizioni di perfetta decorosità, pulizia e ordine e che sia ben riconoscibile nei confronti dell'utenza. Il personale dell'operatore dovrà assumere un atteggiamento di estrema correttezza e professionalità nei confronti dei passeggeri, dovrà essere gentile ed educato e non assumere comportamenti e/o atteggiamenti che possano danneggiare l'immagine della Società di gestione dell'Aeroporto .

Il personale ha l'obbligo, in considerazione della specificità del servizio e degli elementi che lo caratterizzano durante la permanenza nei locali dell'Aeroporto, di mantenere un contegno irreprensibile, sia nei confronti del personale del Gestore, che nei confronti degli utenti, attenendosi a tal fine, alle disposizioni che verranno impartite in merito dal competente ufficio Gestore.

Per tutto quanto sopra detto, il Gestore si riserva di esercitare in qualunque momento e nella modalità di volta in volta ritenute opportune, un costante potere di vigilanza e controllo sulla qualità e sulla efficienza dei servizi, in virtù dei poteri ad essa conferiti dalla sua qualità di gestore delle norme civilistiche in quanto applicabili, nonché dall'art. 705 del Codice della navigazione.

ART. 11 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'operatore assume l'obbligo di osservare e rispettare, nell'espletamento del servizio, tutte le disposizioni di legge e regolamenti in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni ed il piano di sicurezza dell'Aeroporto di Perugia e si obbliga ad adottare ogni iniziativa atta a prevenire infortuni sia per quanto concerne il personale impiegato sia per quanto concerne terzi.

E' fatto obbligo all'impresa affidataria del servizio di mettere a disposizione esclusivamente personale che sia stato debitamente formato ed istruito sull'uso dei terminali , apparecchiature ed attrezzature da utilizzare

ed avvertito sulle operazioni da condurre in quanto previsto da D. Lgs. 81/08 e s.m.i. nonché in relazione a quanto regolamento specifico dal d. Lgs. 230/95 come integrato dal D-Lgs. 241/2000 in materia di protezione di radiazioni ionizzanti.

Viene pertanto fatto obbligo all'Impresa affidataria, di non introdurre in attività di lavoro e nei luoghi e locali ad essa adibiti persone esterne ai servizi , senza previa comunicazione e successiva autorizzazione del gestore. L'operatore dovrà osservare e rispettare nei confronti dei propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e regolamentari in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 12 – RESPONSABILE DESIGNATO DALL'OPERATORE DI SCALO

L'operatore dovrà vincolare al servizio un responsabile sullo scalo (cd Responsabile). Il responsabile del servizio dovrà avere doti manageriali, forte capacità di pianificazione e di organizzazione ed eccellente comunicativa. Dovrà conoscere a fondo i concetti della qualità totale ed essere in grado di gestire e sollecitare le motivazioni dalla propria squadra di lavoro.

Il responsabile del servizio dovrà avere la piena rappresentanza dell'operatore nei confronti del Gestore e del personale e dovrà esser dotato di tutti i poteri occorrenti per la gestione del servizio e del personale .

A tal fine l'operatore dovrà , prima della firma del contratto, conferire mediante scrittura privata autentica del Notaio o atto pubblico, al responsabile del servizio apposito mandato con rappresentanza comprensivo di tutti i necessari poteri, ivi compresi la gestione delle risorse ordinarie, straordinarie, materiali di consumo e macchinari, ovvero tutto e quant'altro necessario.

ART. 13 – PERMESSI E AUTORIZZAZIONI

L'operatore dovrà sostenere tutti i costi derivanti dal conseguimento o possesso dei titoli necessari all'espletamento dei servizi presso l'Aeroporto di Perugia e più specificatamente:

- Costi per rilasci/rinnovi dei permessi d'ingresso mezzi e perone (AVP e TIA);
- costi per rilasci/rinnovi delle patenti di guida aeroportuali (c-d- ADP).

ART. 14- SUB CONCESSIONE DI AEREE E LOCALI

La società di Gestione porrà nella disponibilità dell'operatore le aree e i locali necessari per lo svolgimento dell'attività mandatagli le cui caratteristiche sono evidenziate nella allegata pianta grafica (Allegato 2). La realizzazione delle lavorazioni relative a dette aree (come da progetto) è a carico della società di gestione aeroportuale.

Contestualmente all'avvio del servizio saranno affidate in sub concessione all'operatore, fino alla conclusione dell'attività contrattuale, le aree indicate in planimetria di cui all'allegato 2 al presente Capitolato con l'obbligo dell'operatore di corrispondere alla società di gestione il relativo canone stabilito in Euro 3.500,00/mese.

ART.15- GESTIONE DEI RIFIUTI

L'operatore dovrà, a propria cura e spese, provvedere al rispetto della normativa in materia di gestione dei rifiuti prodotti dalla propria attività. A tal proposito la società di Gestione metterà a disposizione dell'operatore l'area indicata in planimetria di cui Allegato 2, con l'obbligo dell'operatore di corrispondere alla società di gestione il relativo canone stabilito in Euro 300,00/mese. In riferimento ai rifiuti assimilabili urbani, la società di Gestione effettuerà il ritiro (dalla suddetta area) e lo smistamento a propria cura e spese.

Lo smaltimento dei rifiuti speciali rimane invece, a totale onere e spese dell'operatore.

ART. 16- DANNI A PERSONE O COSE – COPERTURA ASSICURATIVA

L'Impresa dovrà rispondere direttamente ed interamente di ogni danno o infortunio che per fatto proprio o dei suoi dipendenti, a titolo di colpa o dolo, avesse a derivare a persone e a cose proprie, del Gestore o dei terzi. Pertanto il Gestore è pienamente sollevato da qualsiasi responsabilità per danni e infortuni che per le stesse cause o circostanze potessero derivare all'Impresa, ai suoi dipendenti e a terzi.

A tale proposito è fatto obbligo all'Impresa di provvedere alla stipula di una polizza per la copertura assicurativa della responsabilità civile per tutti i rischi derivanti dall'assunzione e dallo svolgimento dei servizi oggetto della subconcessione - in particolare, per il caso di incidenti al personale, ai passeggeri, ai mezzi ed agli aeromobili, per il danneggiamento dei bagagli, per il caso di incendio anche degli spazi in subconcessione, e di furto - con un massimale unico per sinistro non inferiore a € 50 mln per le persone e per le cose. L'affidatario del servizio dovrà stipulare altresì R.C.A. in ambito aeroportuale con un massimale di almeno 30 milioni di euro citando in via esemplificativa ma non esclusiva le seguenti aree: Pista, Raccordi, Vie di rullaggio, Piazzali di sosta Aeromobili, ivi compreso il ricorso terzi da incendio per automezzi circolanti e/o in sosta.

Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcirsi da parte dell'impresa, per il quale danno, nel suo valore complessivo, risponderà esclusivamente l'Impresa medesima.

L'Ente Assicuratore dovrà essere di primaria importanza e di gradimento della Società GESTORE la quale sarà costituita con esplicita clausola beneficiaria della polizza fino alla concorrenza del danno subito, pur restando fermo l'obbligo dell'Impresa stipulante la polizza, di pagare alle scadenze i relativi premi. Nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurate né disdetta del contratto senza il consenso del Gestore.

Detta polizza dovrà essere trasmessa, in copia, alla Società di Gestione prima della del contratto.

L'ammontare della copertura assicurativa viene stabilito sulla base di una perizia asseverata avente ad oggetto la valutazione e la quantificazione del rischio, rilasciata al sub-concessionario da un professionista abilitato che non intrattenga alcun rapporto con i soggetti interessati. Detta perizia attesta l'adeguatezza del massimale in relazione alla tipologia dei beni, al loro valore, alle attività negli stessi esercitate e al rischio effettivo derivante da tali attività (Rif. Circolare ENAC 22.03.2018 EAL-24).

ART. 17 -PENALI -RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il GESTORE si riserva la facoltà di effettuare controlli in merito al corretto svolgimento del servizio in ogni momento e con le modalità che riterrà più opportune.

Qualora vengano riscontrate mancanze e/o ritardi ad uniformar si agli obblighi del servizio, sarà facoltà della Società di Gestione disporre l'applicazione delle seguenti penalità:

- a) in caso di inadempienza anche parziale (ritardi sugli orari di presenza. Assenze, disagi operativi. ecc.) la Società avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di diffidare l'Impresa e successivamente richiedere ad ENAC [applicazione delle sanzioni previste dall'art. 1174 del Codice della Navigazione in vigore;
- b) per ogni ulteriore inadempienza successiva alla seconda, il Gestore potrà procedere alla sospensione dell'affidamento con riserva di espletare direttamente o affidare a terzi il relativo servizio incassandone il corrispettivo e addebitando ogni ulteriore onere all'impresa aggiudicataria inadempiente;
- c) la Società si riserva comunque la facoltà, dopo la seconda inadempienza, contestata e confermata da almeno due richiami/raccomandazioni prodotti per iscritto, di risolvere il contratto con semplice comunicazione scritta con conseguente incameramento della cauzione definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno subito ed eventualmente di provvedere all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo di altra Ditta;
- d) in caso di cessazione anticipata da parte dell'Impresa di uno o di tutti servizi di assistenza a terra di cui al presente capitolato rispetto alla durata contrattuale. tale da non consentire al GESTORE di esperire in tempo utile una gara per l'individuazione del nuovo prestatore, la Società risolverà il contratto con semplice comunicazione scritta e con conseguente incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale, salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Le sanzioni eventualmente ricevute dal Gestore da parte dell'Ente regolatore, verranno addebitate all'Impresa nel caso in cui l'oggetto della medesima sanzione sia ad essa imputabile.

ART. 18 -RECESSO

E' riservata al GESTORE la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento purché ricorra uno dei seguenti motivi:

- 1) chiusura definitiva dell'Aeroporto di Perugia all'esercizio dell'attività di Aviazione Generale;
- 2) revoca o annullamento della concessione alla Società di Gestione;
- 3) mancanza in capo all'Impresa, di uno o più requisiti per lo svolgimento del servizio di cui alle seguenti fonti normative: D. Lgs 18/99, Circolare ENAC APT-O2B;
- 4) per ragioni di forza maggiore o di pubblico interesse;
- 5) in caso di cessione dell'azienda o del ramo d'azienda di titolarità dell'affidatario ovvero di modifiche nella composizione sociale che interessi più del 10% del Capitale Sociale.

A tal fine l'operatore assume l'obbligo di comunicare alla società di gestione per iscritto, entro sette giorni . ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni o quote della società che interessi più del dieci per cento del capitale sociale, nonché qualsiasi altra variazione o modifica relativa all'impresa ivi comprese eventuali cessioni di azienda o di ramo di azienda.

Il recesso sarà comunicato all'Impresa mediante PEC contenente la motivazione del recesso con preavviso di almeno 45 giorni.

ART. 19 -VARIAZIONI OPERATIVE SOPRAVVENUTE

Qualora, per esigenze del Gestore o a seguito di disposizioni delle Autorità, si dovesse procedere alla chiusura totale ovvero parziale, temporanea ovvero definitiva, dell'Aeroporto il Gestore si riserva il diritto di disporre la sospensione e/o riduzione del servizio a proprio insindacabile giudizio, in relazione al fattore spaziale o temporale, senza che l'Impresa possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o indennizzo.

Resta ferma la facoltà della Società di gestione in ogni momento di anticipare o posticipare, ovvero aumentare o ridurre l'orario giornaliero o mensile di espletamento delle attività in funzione dell'attività operativa dell'Aeroporto.

ART. 20 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quant'altro si rinvia a:

- 1) D. M. 18/99, Allegato A;
- 2) Codice della Navigazione -Parte Aerea;
- 3) Circolare ENAC APT-02B del 22.1 1.2013;
- 4) Tutte le leggi, di fonte anche regolamentare, applicabile allo specifico settore, che l'Impresa dichiara di conoscere e rispettare.

ART. 21 - CONTROVERSIE

In caso di controversie, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Perugia.

ART. 22 -SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata, redatto in tre originali, di cui uno per la registrazione, la cui imposta è a carico dell'operatore affidatario.

Tutte le spese del contratto, inerenti e con seguenti, ad esclusione dell'IVA se dovuta, che fa carico alla Società di Gestione, saranno a totale carico del sub-concessionario e dovranno essere corrisposte al la predetta Società non appena richieste.